

De Capitani. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere quali criteri saranno adottati per la valutazione della idoneità di cui all'articolo 8 del regolamento 20 dicembre 1914, n. 1449, per l'esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 680 ».

RISPOSTA. — « L'articolo 8 del regolamento 20 dicembre 1914, per l'esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 680, non è, in sostanza, che la riproduzione dell'articolo 3 della legge stessa, precisando le funzioni alle quali, secondo le personali attitudini dimostrate, debbono essere adibite le telefoniste riconosciute idonee ai servizi amministrativi contabili.

« Il criterio essenziale per la valutazione di questa idoneità è certamente il giudizio dei superiori diretti, i quali possiedono elementi maturatisi nel tempo, quasi sempre abbastanza lungo, in cui le telefoniste, applicate a servizi amministrativi contabili, sono rimaste alla loro dipendenza.

« L'Amministrazione si è pertanto rivolta ai funzionari direttivi per avere le proposte, ampiamente motivate, circa la idoneità delle telefoniste, e queste proposte saranno certamente fatte dai superiori diretti e vagliate al Ministero col massimo scrupolo, sia nei riguardi delle esaminande, sia nell'interesse del servizio, sia in quello delle colleghe.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MARCELLO ».

Di Saluzzo. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno di accogliere la domanda presentata dall'Ufficio della mutualità agraria di Torino di autorizzare, almeno una volta la settimana, la somministrazione di carne di montone ai soldati del 1º Corpo d'armata, per aiutare il consumo di detta carne ed ovviare al ribasso accentuatosi sui montoni a causa dei divieti di esportazione che hanno portato un grave perturbamento agli interessi dell'industria dell'allevamento degli ovini in alcune provincie dell'Alta Italia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra ha esaminato, col concorso del competente ufficio sanitario militare, la questione relativa alla distribuzione alle truppe di carne di montone, invece di quella di bue.

« Si è reso conto infatti degli apprezzabili motivi che hanno determinato le sollecitazioni venute da molte parti, e specialmente dall'ufficio di mutualità agraria

di Torino, per l'adozione d'un provvedimento che riuscirebbe di vantaggio alla classe pastorizia nel presente critico momento.

« Ma a tale provvedimento ostano, innanzi tutto, i patti contrattuali vigenti con l'impresa fornitrice della carne, la quale ha il dovere e il diritto di provvedere carne di bue, e, solo in determinate particolari circostanze, carne di vacca.

« S'aggiunge a ciò, sotto l'aspetto della convenienza, che la carne di montone non riesce gradita alla maggior parte delle popolazioni d'Italia, che infatti ne usano limitatamente e soltanto in alcune regioni, onde è certo che la distribuzione che se ne facesse alle truppe, anche per un sol giorno alla settimana, non soddisferebbe il gusto del soldato, con dannosi effetti morali, e anche disciplinari. È noto ed evidente infatti quale importanza abbia l'alimentazione sullo stato d'animo e sul rendimento della truppa, ed è perciò primo dovere del Ministero di curare, fuori d'ogni altra considerazione, d'evitare ogni motivo di malcontento della truppa stessa.

« Del resto, la preparazione del rancio con carne di montone importerebbe, per diminuire nei limiti del possibile gli inconvenienti accennati, una complicazione non indifferente del servizio.

« Per queste ragioni, il Ministero non ha creduto di aderire alle accennate sollecitazioni, ritenendo che si dovrà far ricorso alla distribuzione di carne di montone soltanto in circostanze tali di forza maggiore da far apparire necessario di passar sopra ai patti vigenti con l'impresa e ad ogni inconveniente.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Di Saluzzo. — *Al ministro della guerra.* — Per sapere « se non creda opportuno di dispensare dalla chiamata alle armi per istruzione gli individui che già prestarono servizio militare come appartenenti alla prima e seconda categoria e furono posteriormente trasferiti alla terza per ragioni di famiglia, parificandoli agli iscritti di terza categoria che frequentarono le istruzioni del tiro a segno ».

RISPOSTA. — « La chiamata alle armi di militari di 3ª categoria stabilita dal Regio decreto n. 47, del 28 gennaio scorso, non è intesa al semplice scopo di impartire ai militari stessi la sola istruzione militare in ge-